

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 3 novembre 2020, n. 143

**D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - D.G.R. 548/2020 – Reg. (UE) 2020/1201 – Applicazione delle misure di eradicazione – Integrazione alla DDS 116 del 30/09/2020.**

L'anno 2020, il giorno tre del mese di novembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere", con la collaborazione della P.O. "Difesa attiva e produzione" riferisce:

**Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e s.m.i., pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020.

**Considerato** che a settembre 2020 sono stati individuati 4 focolai di *Xylella fastidiosa* in agro di Monopoli, nella Piana degli ulivi secolari e che con atto dirigenziale n° 116 del 30/09/2020 sono state prescritte le misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 al focolaio n° 1.

**Visto** che il comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 prevede che in applicazione delle misure di eradicazione, in caso di ritrovamento in zona cuscinetto e zona indenne di focolai di *xylella f.* lo Stato membro rimuove immediatamente le piante infette, e che nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rimuove tutte:

*b) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;*

*c) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;*

*d) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;*

*e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato.*

**Visto** che il comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 prevede una deroga alle estirpazioni di cui al comma 1 innanzi citato per le singole piante specificate "ufficialmente riconosciute" come piante di valore storico e risultate non infette alle analisi di laboratorio.

**Vista** la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", che disciplina il riconoscimento degli ulivi monumentali.

**Visto** l'elenco di complessivi n° 163 ulivi "ufficialmente riconosciuti" site in un raggio di 100 m attorno alle piante infette dei 4 focolai in agro di Monopoli, trasmesso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 12025 del 09/10/2020.

**Considerato** che nella suddetta nota si riporta che l'elenco regionale degli ulivi "ufficialmente riconosciuti" è da ritenersi non esaustivo, talché non è possibile escludere la presenza di ulteriori alberature monumentali nei 100 m attorno alle piante infette dei 4 focolai di Monopoli.

**Considerato** che in data 19-20 e 27 ottobre 2020, in attuazione della DDS 116/2020 si è proceduto all'applicazione delle misure di eradicazione di n. 57 piante infette da *Xylella f.* e di tutte le piante specificate site nel buffer di 50 m attorno alle piante infette, ad eccezione di n° 102 ulivi con caratteristiche di monumentalità e risultati non infetti, dei quali sono state rilevate le rispettive coordinate geografiche e assegnati rispettivi codici.

**Dato atto** che con pec del 26/10/2020 è stato trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l'elenco dei n° 102 ulivi risultati non infetti e siti nel buffer di 50 m attorno alle piante infette, dei quali sono state rilevate caratteristiche di monumentalità.

**Vista** la nota prot. 13134 del 30/10/2020 della suindicata Sezione, che ha trasmesso il verbale della Commissione Tecnica di tutela degli alberi monumentali del 27/10/2020, dal quale risultano validati n° 99 olivi monumentali, ai sensi e per gli effetti della L.R. 4 giugno 2007, n. 14, nel quale si indica che il “*codice di identificazione univoco*” di cui all’art. 6 co. 2 della L 14/2007 sarà attribuito in sede di approvazione da parte della Giunta, pertanto *medio tempore* per la loro individuazione si utilizzeranno le coordinate geografiche e i codici rilevati in campo dagli ispettori/agenti fitosanitari.

**Tenuto conto** che la Commissione Europea ha aperto nei confronti dell’Italia la procedura di infrazione 2015/2174 per non aver applicato la Direttiva 2000/29/CE misure di protezione contro la diffusione del batterio “*Xylella fastidiosa* in Italia, in particolare per non aver estirpato le piante infette con “immediatezza”.

**Tenuto conto** che la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 5 settembre 2019, ha condannato l’Italia per non aver eseguito la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*.

**Tenuto conto** che, per immediata conseguenza, è necessario completare le operazioni di eradicazione, riguardanti n. 3 olivi che rientrano nei buffer di 50 m attorno alle piante infette del focolaio di che trattasi e che la Commissione Tecnica di tutela degli alberi monumentali del 27/10/2020 non ha validato come olivi monumentali.

**Visti** i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da InnovaPuglia S.p.a. in cui sono siti i 3 olivi da estirpare, riportati nell’**allegato A**, parte integrante del presente atto.

**Considerato** che dal monitoraggio dei vettori risulta che non sono più presenti vettori sulle chiome degli olivi e pertanto non è necessario effettuare il trattamento fitosanitario prima delle operazioni di estirpazione.

**Considerato** che nelle p.lle dove l’olivo è consociato a colture orticole, al fine di evitare danni alle colture orticole sottostanti, il proprietario può procedere al taglio delle branche e dei polloni e subito dopo la raccolta delle coltura orticola presente in consociazione, procedere all’estirpazione del tronco e della ceppaia.

**Preso atto** che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi e che ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.

**Richiamata** la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:

*comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.*

*comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.*

**Vista** la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

**Vista** la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l'indennizzo anche ai soggetti che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante infette.

**Visti** gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

**Vista** la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

**Visti** i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

**Visto** l'art. 21-octies della L. 241/1990 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i., che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dal Reg. (Ue) 2020/1201.

**Rilevato** che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* sono obbligatorie, in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

**Per quanto sopra riportato**, dovendo completare l'esecuzione delle misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, nelle more dell'aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo "Piano di Azione" al subentrato Regolamento UE 2020/1201, si propone di:

- **disporre** ai sensi della lettera c), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, **l'estirpazione di n° 3 olivi siti nel raggio di 50 m attorno alle piante infette del focolaio n° 1 in agro di Monopoli**, elencati nella tabella 1 seguente e indicati nell'ortofoto A (allegata al presente atto):

**Tabella 1**

AGRO	Fg	P.IIa	INTESTATARIO	ID	SPECIE	LATITUDINE	LONGITUDINE
Monopoli	17	97	Dormio Maria Cosima	942707	Olivo	40,94428808	17,27375463
Monopoli	17	175	Menga Leonardo	958393	Olivo	40,94420960	17,27502885
Monopoli	17	272	Agricola LB Soc. Agr, di Brunetti Angela C. S.a.s	943189	Olivo	40,94301508	17,27373138

- **stabilire** che nelle p.lle dove l'olivo è consociato a colture orticole, al fine di evitare danni alle colture orticole sottostanti, il proprietario/conducente può procedere al taglio delle branche e dei polloni e subito dopo la raccolta delle coltura orticola presente in consociazione, procedere all'estirpazione del tronco e della ceppaia;
- **stabilire** al proprietario/conducente a qualunque titolo del terreno, che l'estirpazione delle piante può essere eseguita senza l'esecuzione del trattamento fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto i vettori non sono più presenti sulle chiome degli olivi;
- **disporre** l'estirpazione delle piante di cui alla tabella 1 con le modalità e la tempistica di seguito definite:
- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:
  - a) al Comune di **Monopoli** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conducenti interessati dalle estirpazioni**;
  - b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;

- c) **al Sig. Prefetto di Bari** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

#### A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante di cui alla tabella 1, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, site in agro di Monopoli;
- **di stabilire** che ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conducente della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conducente, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a estirpare le piante con le seguenti modalità:
    - taglio della chioma;
    - taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
    - estirpazione dell'apparato radicale,informando dell'avvenuta estirpazione l'Osservatorio Fitosanitario tramite invio di apposita comunicazione alla pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e all'indirizzo mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) della sede operativa di Brindisi;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nelle disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
  - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
  - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conducenti sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it);

#### B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che, qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante di cui alla tabella 1, nonché evidenziate nella ortofoto di cui all'**allegato A**, parte integrante del presente atto, con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
  - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui all'**allegato B** (scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it), nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario

[osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it), che dovrà sovrintendere alle operazioni;

- comunicare la data di inizio dell'operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
- estirpare le piante con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
  - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante di cui alla tabella 1, a cura del proprietario, sarà riconosciuto, per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it);
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante di cui alla tabella 1 per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante.

### C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) .

### VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**ADEMPIMENTI CONTABILI**  
**Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott. Anna Percoco)

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE**

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

**Visto** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Vista** la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

**Vista** la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

**Vista** la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

**Vistala** DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

**Vista** la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;

**Vista** la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;

**Vista** la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

**Visto** l'art. 21 bis della Legge 241/90;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento

**DETERMINA**

- **di approvare** quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **di disporre** ai sensi della lettera c), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, **l'estirpazione di n° 3 olivi siti nel raggio di 50 m attorno alle piante infette del focolaio n° 1 in agro di Monopoli**, elencati nella tabella 1 seguente e indicati nell'ortofoto A (allegata al presente atto):

**Tabella 1**

AGRO	Fg	P.IIa	INTESTATARIO	ID	SPECIE	LATITUDINE	LONGITUDINE
Monopoli	17	97	Dormio Maria Cosima	942707	Olivo	40,94428808	17,27375463
Monopoli	17	175	Menga Leonardo	958393	Olivo	40,94420960	17,27502885
Monopoli	17	272	Agricola LB Soc. Agr. di Brunetti Angela C. S.a.s	943189	Olivo	40,94301508	17,27373138

- **di stabilire** che nelle p.IIe dove l'olivo è consociato a colture orticole, al fine di evitare danni alle colture

orticole sottostanti, il proprietario/conduuttore può procedere al taglio delle branche e dei polloni e subito dopo la raccolta delle coltura orticola presente in consociazione, procedere all'estirpazione del tronco e della ceppaia;

- **di stabilire** al proprietario/conduuttore a qualunque titolo del terreno, che l'estirpazione delle piante può essere eseguita senza l'esecuzione del trattamento fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto i vettori non sono più presenti sulle chiome degli olivi;
- **di disporre** l'estirpazione delle piante di cui alla tabella 1 con le modalità e la tempistica di seguito definite:
- **di trasmettere** il presente atto con unica PEC:
  - d) al Comune di **Monopoli** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduuttori interessati dalle estirpazioni**;
  - e) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
  - f) **al Sig. Prefetto di Bari** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

#### A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante di cui alla tabella 1, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto site in agro di Monopoli;
- **di stabilire** che ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduuttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduuttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a estirpare le piante con le seguenti modalità:
    - taglio della chioma;
    - taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
    - estirpazione dell'apparato radicale,informando dell'avvenuta estirpazione l'Osservatorio Fitosanitario tramite invio di apposita comunicazione alla pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e all'indirizzo mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) della sede operativa di Brindisi;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduuttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
  - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
  - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni

di estirpazione delle piante, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);

- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it);

## B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che, qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante di cui alla tabella 1, nonché evidenziate nella ortofoto di cui **all'allegato A**, parte integrante del presente atto, con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
  - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it), nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it), che dovrà sovrintendere alle operazioni;
  - comunicare la data di inizio dell'operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
  - estirpare le piante con mezzi meccanici;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
  - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante di cui alla tabella 1, a cura del proprietario, sarà riconosciuto, per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it);
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante di cui alla tabella 1 per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione




amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante.

### C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)
- **di dare atto** che questo provvedimento:
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 10 (dieci) facciate e dagli allegati **A, B e C** composti rispettivamente da n. 1 facciata, e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;
  - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Funzionario P.O. Delegato  
Dr. Anna Percoco

Il Dirigente Vicario di Sezione  
(Dott. Luigi Trotta)



**Allegato B**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine  
 Il Dirigente Vicario della Sezione  
 Dott. Luigi Trotta

ARIF  
 VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

REGIONE PUGLIA  
 SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI  
[osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

SEDE OPERATIVA DI BRINDISI  
[c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)

**OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA  
 DDS N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

Con la presente il/la sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il  
 .....Codice Fiscale..... in qualità di .....  
 (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso  
 allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione  
 volontaria** delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto  
 nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_  
 (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- il contributo deve essere corrisposto a:
  - nome e cognome \_\_\_\_\_
  - nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
  - Codice fiscale \_\_\_\_\_
  - residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
  - codice IBAN \_\_\_\_\_  
 (per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del seguente documento \_\_\_\_\_ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_  
 (firma del titolare giuridico del terreno)

**Sezione Osservatorio Fitosanitario**

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

Sede operativa di Brindisi Via Torpisanana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300

mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) PEC: [osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it)

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine  
Il Dirigente Vicario della Sezione  
Dott. Luigi Trotta

Agenzia regionale attività irrigue e forestali  
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

p.c. REGIONE PUGLIA  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari

[osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS**

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Con la presente il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....Codice Fiscale.....in qualità di ..... (specificare, se diverso dall'intestataro indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_  
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
- Allego copia del seguente documento \_\_\_\_\_ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data \_\_\_\_\_

In Fede

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole che le  
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice  
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici  
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere \_\_\_\_\_(1), dei terreni ubicati in agro di \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l'abbattimento delle piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).